

Cass. civ. Sez. I, 09-10-2007, n. 21097

Nella separazione dei coniugi il diritto dell'uno a ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento è subordinato alla circostanza che il primo non abbia adeguati redditi propri, ossia che non disponga di entrate tali da consentirgli di mantenere il livello di vita consentito in costanza di convivenza coniugale.

Famiglia e Diritto, 2008, 4, 334 nota di CARBONE

è del tutto ed altrettanto innegabile che le doglianze colgano nel segno nel momento in cui lamentano, invece, come sia stata elusa - dalla Corte territoriale (appagatasi di constatare come le caratteristiche soggettive e patrimoniali dei due coniugi li collocassero entrambi ben lungi dalla soglia dell'ordinaria indigenza l'esistenza di effettuare un reale approfondimento del tenore di vita concretamente tenuto, in costanza di convivenza coniugale, dalla coppia e come desumibile dal complesso degli elementi concretamente conferiti al processo, onde farne discendere una davvero meditata (e perciò consona ai criteri più volte dettati da questa Corte allorchè ha indicato, proprio nell'impossibilità del coniuga più debole di conservare il pregresso tenore di vita coniugale, il presupposto per la spettanza dell'assegno) decisione in tema di ricorso dei presupposti per il riconoscimento - o meno - di un assegno di mantenimento alla P..

Il deficit dell'approfondimento in questione si rende - più in particolare e fra l'altro - tangibile nel certo inappagante rilievo apparentemente dato - nel corpo motivo della sentenza - ad una distinzione fra "alto tenore di vita" e "brillante tenore di vita", la quale rimane alla fine del tutto vaga e concettualmente ambigua, e perciò inadeguata a sorreggere le conseguenze trattene.

Cass. civ. Sez. I, 18-02-2005, n. 3404

Nella determinazione di un assegno che garantisca la potenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio da coniuge separato, il giudice non deve tener conto solo dei redditi dell'obbligato, ma deve considerare tutte le circostanze che incidono sulla situazione economica delle parti, come espressamente richiesto dall'art. 156, comma 2, c.c. e, tra esse, assume rilievo anche l'attitudine al lavoro del coniuge beneficiario, quando si sia già esplicitata e non sia stata assunta in termini meramente astratti ed ipotetici nel riconoscimento e nella determinazione dell'assegno di mantenimento.

Fam. Pers. Succ., 2006, 202 nota di ROMEO

Cass. civ. Sez. I, 19-03-2004, n. 5555 (rv. 571329)

Il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda "non abbia adeguati redditi propri", a differenza di quanto previsto, in materia di divorzio, dall'art. 5, comma sesto, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, del divorzio, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive; ciò in quanto se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto "per facta concludentia") che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi.

CED Cassazione, 2004

Cass., S.U., 29 novembre 1990, n. 11490

<http://www.carlorimini.com/law-school/materiale-didattico-law/1-114901990.pdf>

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, impugnata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., «nell'interpretazione di diritto vivente per cui [...] l'assegno divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio». Infatti, l'ipotizzato diritto vivente non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia, secondo la quale, viceversa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile. Per consolidato orientamento della Corte di cassazione, il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell'assegno (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, in concreto, quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono valere anche ad azzerarla. L'erronea interpretazione della norma denunciata, da cui muove il rimettente, travolge conseguentemente, in radice, tutte le censure formulate dallo stesso in ragione della riportata premessa.

Cass. civ. Sez. I Sent., 22-02-2010, n. 4079

Ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, il tenore di vita dell'onerato va riconosciuto anche sulla base dei miglioramenti della condizione economica - nella specie in considerazione determinati dall'espletamento di incarichi superiori e dal conseguimento di promozioni- verificatisi in data successiva alla separazione, ciò a condizione, tuttavia, che tali miglioramenti costituiscano "sviluppi naturali e prevedibili" dell'attività svolta durante il matrimonio, poiché solo in simile evenienza può ragionevolmente ritenersi che l'altro coniuge abbia potuto prefigurarsi tale miglioramento dal tenore di vita e, conseguentemente, maturare delle aspettative già nel corso di detto rapporto.

Cass. civ. Sez. I, 05-03-2014, n. 5132

Nella determinazione dell'importo dell'assegno divorzile, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chiedi l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio.

Famiglia e Diritto, 2014, 4, 391

Cass. civ. Sez. I, 19-11-2010, n. 23508

L'acquisizione di beni per via successoria dopo la cessazione della convivenza non influisce nella valutazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e, sotto tale profilo, non rileva ai fini della determinazione dell'assegno divorzile. Tuttavia, i beni ereditati che confluiscono nel patrimonio del coniuge obbligato all'assegno vanno ad accrescere il reddito personale di quest'ultimo, il cui accertamento costituisce uno dei criteri da applicare nella determinazione dell'assegno di divorzio.

Famiglia e Diritto, 2011, 5, 450 nota di AL MUREDEN

Cass. civ. Sez. I, 12-03-2012, n. 3914 (rv. 621498)

Ai fini della quantificazione del diritto all'assegno divorzile, non è precluso al giudice di considerare i miglioramenti economici del coniuge obbligato, pur non costituenti naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante la convivenza, qualora essi vengano presi in esame non per individuare il tenore di vita dei coniugi cui ragguagliare l'assegno, ma per valutare se le condizioni patrimoniali dell'obbligato consentano di corrispondere l'assegno divorzile, determinato pur sempre in relazione al tenore di vita dai coniugi goduto durante il matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la considerazione, operata dal giudice del merito, di una vincita al Superenalotto realizzata dal coniuge obbligato dopo la cessazione della convivenza). (Rigetta, App. Cagliari, 28/03/2006)

CED Cassazione, 2012

Cass. civ. Sez. I, 16-10-2013, n. 23442

In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1978, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di divorzio deve essere rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, che è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, e non già allo stile di vita concretamente condotto in base a scelte di rigore caratterizzate da "self-restraint". (Rigetta, App. Firenze, 15/01/2008)

Corriere Giur., 2014, 11, 1349 nota di AMENDOLAGINE

Cass. civ. Sez. I, 29-11-2007, n. 24938

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, la difficoltà di trovare lavoro a causa dell'età avanzata costituisce elemento da valorizzarsi da parte del giudice; pertanto, di fronte ad una donna di 56 anni, che aveva perso la propria occupazione a seguito del fallimento del datore di lavoro e che era iscritta alle liste di collocamento, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare in concreto le possibilità di trovare un lavoro, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico-sociali) della specifica fattispecie.

Fam. Pers. Succ. on line, 2008

Nelo steso senso Cass 5-04-2012, n. 5495

Cass. civ. Sez. I, 22-03-2013, n. 7295

In tema di divorzio, l'assegno divorzile compete al coniuge che non disponga di mezzi adeguati, né possa procurarseli per ragioni obiettive, per conservare il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, essendo invece irrilevante - ai fini del riconoscimento del diritto, ma non della quantificazione dell'assegno - la breve durata del matrimonio medesimo, a meno che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si sia potuta mai costituire, per responsabilità del richiedente.

Foro It., 2013, 5, 1, 1464

Cass. civ. Sez. I Sent., 04-02-2009, n. 2721

Il deterioramento del tenore di vita sopravvenuto al divorzio e derivante dalla sensibile disparità di redditi giustifica l'attribuzione dell'assegno divorzile nonostante la breve durata del matrimonio, che costituisce solo un elemento capace di ridurre l'ammontare.

Famiglia e Diritto, 2009, 7, 682 nota di AL MUREDEN

Cass. civ. Sez. I, 08-10-2008, n. 24858

In assenza di un nuovo matrimonio il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza "more uxorio", salvo che sia data la prova che tale convivenza ha determinato un mutamento "in melius" delle condizioni economiche dell'avente diritto.

Famiglia e Diritto, 2009, 4, 335 nota di RUSSO

Cass. civ. Sez. I, 11-08-2011, n. 17195

L'assegno divorzile non è dovuto per il tempo in cui l'avente diritto instauri con altra persona una convivenza avente caratteri di stabilità e continuità, perché fondata su un progetto di vita comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio.

Foro It., 2012, 5, 1, 1445

Cass. civ. Sez. I, 03-04-2015, n. 6855 (rv. 634861)

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che affidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo. (Cassa e decide nel merito, App. Lecce, 13/07/2011)

Famiglia e Diritto, 2015, 6, 553 nota di FERRANDO
Nuova Giur. Civ., 2015, 7-8, 681 nota di AL MUREDEN

Cass. civ. Sez. I, 17-12-2012, n. 23202

In tema di assegno divorzile, il criterio delle ragioni della decisione - rilevante ai soli fini della quantificazione dell'assegno medesimo - concerne l'accertamento della responsabilità esclusiva o prevalente di uno dei coniugi quanto alla cessazione del vincolo, con riferimento a fatti e condotte - allorché la sentenza di separazione abbia escluso l'addebito, o l'abbia posto a carico di entrambi - successivi alla cessazione della convivenza, che però abbiano determinato il definitivo impedimento al ripristino della comunione coniugale (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni rilievo al criterio in parola, perché i fatti richiamati risalivano ad un periodo anteriore allo stesso giudizio di separazione, e già considerati dalla relativa sentenza che aveva escluso l'addebito).

Foro It., 2013, 5, 1, 1465

Cass. civ. Sez. I, 17-12-2012, n. 23202

In tema di assegno divorzile, il criterio delle ragioni della decisione - rilevante ai soli fini della quantificazione dell'assegno medesimo - concerne l'accertamento della responsabilità esclusiva o prevalente di uno dei coniugi quanto alla cessazione del vincolo, con riferimento a fatti e condotte - allorché la sentenza di separazione abbia escluso l'addebito, o l'abbia posto a carico di entrambi - successivi alla cessazione della convivenza, che però abbiano determinato il definitivo impedimento al ripristino della comunione coniugale (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni rilievo al criterio in parola, perché i fatti richiamati risalivano ad un periodo anteriore allo stesso giudizio di separazione, e già considerati dalla relativa sentenza che aveva escluso l'addebito).

Foro It., 2013, 5, 1, 1465

Cass. civ. Sez. I, 05-11-1992, n. 11978

Ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, il criterio delle <ragioni della decisione> postula un'indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l'intero periodo della vita coniugale, e quindi una valutazione che attenga non soltanto alle cause determinative della separazione, ma anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale, dovendosi considerare quale disponibilità essi abbiano manifestato alla ricostituzione del consorzio familiare.

Foro It., 1993, I, 1123 nota di QUADRI

Al coniuge richiedente, pur disponendo di un reddito di per sé congruo, ma non tale da consentire la conservazione dell'elevatissimo tenore di vita condotto durante la convivenza matrimoniale, grazie all'eccezionale posizione reddituale e soprattutto patrimoniale dell'altro coniuge, compete un assegno divorzile, in misura tale da assicurare - almeno in via tendenziale e parziale - il raggiungimento di standard di vita vicini a quelli già goduti (nella specie, la Suprema corte, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto alla moglie - pur benestante - a titolo di assegno divorzile lo stesso importo già riconosciutole a titolo di mantenimento nella separazione, ossia euro 5.000 mensili, a carico del marito, titolare di un reddito di molte volte superiore, e soprattutto di un consistentissimo patrimonio immobiliare).

Cass. civ. Sez. I, 04-02-2011, n. 2747

Il B., usufruttuario dello splendido palazzo di famiglia nel pieno centro di (OMISSIS), dal valore culturale, storico, architettonico e artistico inestimabile, in cui è sita la casa familiare prestigiosa, anche per il suo arredamento con opere d'arte di grande rilievo, è proprietario di un patrimonio valutato dal c.t.u. nel 1998 circa L. 18-19 miliardi, godendo invece solo del diritto di usufrutto su altri beni immobili del valore di circa L. 11.000.000.000, e fruendo di redditi annuali complessivi di circa L. 600.000.000 a quell'epoca.